

TRIBUNALE DEL LAVORO DI RAGUSA

SEZ.LAVORO

RICORSO MOBILITA' EX ART.409 C.P.C.

Per la sig. NAPOLI ROSALBA C.F.NPLRLB76M65A089V , nata ad Agrigento (AG) il 25.08.1976, elettivamente domiciliata in Agrigento presso e nello studio dell'Avv. Luigi Ventriglia (C.F.VNTLGU74T01G273N-tel.fax.0922556134), la quale è rappresentata ed difesa, tel.fax.0922-556134 [Pec.luigiventriglia@avvocatia grigento.it](mailto:Pec.luigiventriglia@avvocatia.grigento.it), giusto mandato in calce al presente ricorso.

Ricorrente

CONTRO

Ministero della pubblica istruzione , in persona del ministro pro-tempore –elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato , in Catania –

PEC : ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTE

Ufficio scolastico regionale , in persona del rappresentante pro tempore , domiciliato per la carica in viale Fattori N.60 in Palermo

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO Provinciale di AGRIGENTO ,viale della Vittoria - Agrigento;

PREMESSO CHE

Che la ricorrente è una docente della scuola dell'infanzia con contratto a tempo indeterminato presso l'istituto Francesco Pappalardo nel Comune di Vittoria (RG) , in servizio presso lo stesso Istituto .

Che la ricorrente ha presentato domanda di mobilità sia nell'anno
1

2016/2017 , per i docenti assunti entro il 2014-2015 non ottenendo il movimento richiesto e sia negli anni successivi , sino all'anno in corso 2020-2021, pertanto la ricorrente pur avendo diritto alla mobilità' non ha ottenuto il movimento richiesto.

Che nell'anno indicato erano disponibili i posti per la mobilità' richiesta per chi era di ruolo entro l'anno 2014/2015 ed aveva fatto domanda di mobilità' nell'anno 2015/2016;

Ebbene anche il Tribunale di Ragusa sez. Lavoro con sentenza n. 347/2020 pubbl. il 23/06/2020 RG n. 1912/2019 , ha enunciato la seguente sentenza :

“Deve anzitutto ritenersi censurabile la scelta della contrattazione collettiva di accordare preferenza, nella procedura di mobilità, agli idonei della graduatoria di merito del concorso del 2012, partecipanti alla fase B3 della mobilità ancorché assunti nella medesima fase C del piano straordinario di immissioni in ruolo. Giova richiamare, al riguardo, le motivazioni sottese ad alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, formatasi in materia (cfr. Tribunale di Catania, sentenza n. 1561/2018 del 10 aprile 2018; Tribunale di Roma, sentenza n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), che hanno evidenziato l'assenza di riferimento alcuno, nella legge n. 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal C.C.N.I. per la mobilità del personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 e dalla O.M. n. 241/2016 in fase di mobilità, rilevando, altresì, i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e di quella regolamentare in sede di disciplina delle procedure di cui trattasi.

Il C.C.N.I. menzionato e l'O.M. n. 241/2016 introducono, invero, una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, che non può ritenersi fondata sulla legge n. 107/2015.

Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente, infatti, agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (art. 6 C.C.N.I. mobilità), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

Il menzionato art. 6 del C.C.N.I., in riferimento alla fase B della mobilità, dispone, infatti, che "Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ...", laddove i docenti assunti "...nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... parteciperanno a mobilità territoriale" nella fase C, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Seppure la legge n. 107/2015 ha espresso una preferenza, in sede di procedure per l'assunzione in ruolo, in favore degli idonei del concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), presumibilmente in considerazione della mancanza di possibilità, per molti di tali soggetti, di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. n. 297/1994, ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge), un'analogha preferenza non appare dalla legge accordata rispetto al momento, successivo

all'assunzione, della mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria di cui trattasi, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012, ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera a) della medesima legge. Recita, infatti, tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico

2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo.

Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'averne gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe di sistema al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.

Neppure può ritenersi che il mero riferimento, contenuto nel citato comma 108, alla possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 di partecipare alla mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti assunti da GAE (senza riferimento, invece, ai posti assegnati agli idonei del concorso del 2012 nel medesimo anno), possa legittimare il suddetto accantonamento di posti in favore di tale ultima categoria di docenti, in quanto anche per questi ultimi l'assegnazione di sede per l'anno scolastico 2015/2016 doveva considerarsi provvisoria, giusta il disposto del comma 73 della medesima legge n. 107/2015, a norma del quale “Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”.

Inoltre, in fase di mobilità, una riserva in favore degli idonei del

concorso del 2012 risulterebbe irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa dei soggetti interessati, nonché priva di giustificazioni, sul piano del merito (molti degli iscritti alle GAE sono, infatti, soggetti pure risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami ed hanno acquisito notevole esperienza di docenza pratica in virtù di numerosi incarichi di supplenza).

Per quanto osservato, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate e va affermato, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il diritto della ricorrente di ottenere l'assegnazione di una sede di titolarità sulla base del criterio del punteggio, prioritariamente nella provincia di Agrigento secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012.

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra premesso , la ricorrente, per come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

CHIEDE

Al Tribunale del Lavoro di RAGUSA , di fissare udienza pubblica per la trattazione del presente ricorso;

- A) Che il Tribunale del Lavoro di RAGUSA, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare il Ministero della Pubblica Istruzione resistente a disporre il trasferimento della ricorrente sul posto disponibile per la classe di concorso posto comune , nella provincia di AGRIGENTO, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilita', e dichiarare illegittimo ogni accantonamento di posti in favore

dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, e per l'effetto disporre il trasferimento della ricorrente con decorrenza dal 01.09.2016 , o dal 01.09.2020 o da quella che il Giudice riterrà' opportuno secondo giustizia , con conseguente condanna dell'Amministrazione ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto;

B) annullare tutti gli atti con i quali la resistente amministrazione ha negato la possibilità alla ricorrente di accedere al posto disponibile e nel contempo accogliere il ricorso della ricorrente e pertanto che venga disposto il trasferimento della ricorrente sul posto COMUNE, NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO;
salvo ogni altro diritto di causa;
con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore;
Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato;

Vinte le spese di giudizio

Agrigento li 10.07.2020

Avv. Luigi Ventriglia